REGOLAMENTO (CEE) N. 3059/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1992

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC ex 0603 10 53 originari della Colombia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3835/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3835/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90 e (CEE) n. 3833/90 per quanto riguarda il regime di preferenze tariffarie generalizzate applicato a taluni prodotti originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù [1], prorogato per il 1992 con regolamento (CEE) n. 3587/91 [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3835/90 di cui sopra, tra l'altro, i garofani del codice NC ex 0603 10 53 originari della Colombia sono ammessi in esenzione di dazio all'importazione nella Comunità; che a detti prodotti vengono applicate, in particolare, le disposizioni degli articoli da 7 a 12 del regolamento (CEE) n. 3833/90 anzidetto;

considerando che, in virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3833/90, i dazi doganali applicati nella Comunità possono essere ripristinati parzialmente o integralmente, in particolare qualora l'importazione nella Comunità dei prodotti precitati avvenga in quantitativi tali che arrechino o minaccino di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti;

considerando che le importazioni preferenziali di taluni garofani della Colombia avvengono in quantitativi tali che minacciano di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di tali prodotti; che, di conseguenza, sembra opportuno ripristinare quanto prima nei loro confronti una parziale riscossione dei dazi della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 27 ottobre 1992, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3835/90 per il 1992, è ripristinata a ragione del 70 % del dazio doganale applicabile nei confronti dei paesi terzi all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Colombia:

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0603 10 53	Garofani: – con una lunghezza del gambo uguale o superiore a 0 cm e inferiore a 30 cm

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 126.

[2] GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modifiato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92 del Consiglio (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).